

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 14 - Giugno 2007

**RAMMENTIAMO
CHE L'ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI
E' DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO**

www.studiomintoap.com

Irap professionisti: modalità di presentazione telematica di Unico 2007

In risposta ad un'interrogazione il sottosegretario all'Economia ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate definirà la propria posizione sul concetto di "autonoma organizzazione" ai fini dell'Irap dovuta dai professionisti solo quando la Corte di Cassazione avrà depositato tutte le pronunce in materia dello scorso 8 febbraio 2007, non avendo al momento le sentenze depositate fornito indicazioni puntuali ed univoche. L'Agenzia delle Entrate ritiene, comunque, probabile la futura eliminazione dell'errore bloccante segnalato dal *software* Entratel nel caso di trasmissione telematica del modello Unico 2007 Persone Fisiche senza il quadro IQ relativo all'Irap.

(Camera dei Deputati commissione Finanze, Risposta ad Interrogazione n.5-01059, 30/05/2007)

Elenchi clienti/fornitori: anche per l'anno 2007 basta la partita Iva

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'anno 2006 (scadenza invio 15 ottobre 2007 per tutti i contribuenti eccetto 15 novembre 2007 per contribuenti con liquidazione Iva trimestrale) e per l'anno 2007 (scadenza invio 29 aprile 2008) la trasmissione telematica degli elenchi clienti/fornitori dovrà contenere la sola partita Iva del soggetto cliente o fornitore. Gli altri dati da indicare saranno l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e l'importo dell'imposta relativa. Non sarà necessario trasmettere i dati relativi alle operazioni intracomunitarie mentre andranno inserite le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali. I dati da trasmettere sono riferiti alle fatture e note di variazione dell'anno precedente, per cui una fattura dell'anno 2006 registrata in contabilità nell'anno 2007 dovrà comunque essere inserita negli elenchi relativi al 2006. **(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 28/05/2007)**

Nuovi codici tributo per gli interessi sul ravvedimento dei tributi

Sono stati istituiti sette nuovi codici tributo (da 1989 a 1995) per il versamento delle somme dovute a titolo di interessi, a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie. D'ora in poi sarà quindi necessario, in caso di ravvedimento operoso dei tributi indicati nella risoluzione, compilare un apposito rigo dell'F24 con l'indicazione del codice tributo degli interessi e del relativo importo degli stessi, che, pertanto, non andranno più sommati all'importo del tributo da versare.

Deduzione dei costi telefonici all'80% non estesa ai PC

Il limite alla deducibilità delle spese telefoniche dal reddito d'impresa previsto, nella misura dell'80%, dalla nuova formulazione del co.9 dell'art.102 del Tuir, si applica, con riferimento alla connessione ad internet, alle sole spese afferenti il *modem* (ovvero il *router* ADSL) attraverso il quale avviene la connessione e non anche all'attrezzatura utilizzata per detta connessione, come l'intero *personal computer*, i cui costi saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.104, 17/05/2007)

Settore edile: recupero dei maggiori contributi versati nell'anno 2006

Con decreto del 5 marzo 2007 (in G.U. 24 aprile 2007, n.95) è stata confermata per l'anno 2006 - nella misura dell'11,5% - la riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile sulle quote diverse da quelle di pertinenza del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. L'agevolazione si applica solo per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. L'Inps ha chiarito le modalità di recupero dei maggiori contributi versati nell'anno 2006. **(Inps, Circolare n.87, 17/05/2007)**

Trasferimento Tfr al fondo di previdenza complementare

Confindustria consiglia alle aziende associate, prima di procedere al trasferimento delle quote di Tfr al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore che si sia impegnato a rimborsare un finanziamento ottenuto dietro garanzia della cessione del quinto dello stipendio (con dazione del Tfr in garanzia), di informare l'ente finanziatore e di ottenerne l'avallo. **(Confindustria, Nota, 16/05/2007)**

Amministrazione di condomini: niente ritenuta se attività esercitata da società commerciale

La ritenuta d'acconto non deve essere operata sui compensi spettanti alle società di persone commerciali e alle società di capitali per l'attività di amministratore di condominio, atteso che, ai sensi dell'art.25, co.1, DPR n.600/73, i redditi conseguiti dalle predette società sono considerati redditi di impresa da qualsiasi fonte provengano. La ritenuta deve invece applicarsi nell'ipotesi in cui il compenso sia corrisposto ad una società tra professionisti, i cui redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo. La percentuale della ritenuta sarà del 20% e non del 4%, in quanto il rapporto intercorrente tra il condominio ed il suo amministratore è riconducibile al contratto di mandato e non d'opera e/o di appalto. **(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.99, 15/05/2007)**

Riduzione pedaggi 2006 - approvati termini e modalità di presentazione delle richieste

Il Comitato Centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori ha approvato le delibere relative alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e delle deviazioni obbligatorie relative al 2006. Le delibere prevedono alcune novità. Tra queste, i modelli dovranno essere compilati direttamente dal sito, in un'apposita area, e non più a mano, per poi essere stampati e spediti. Inoltre, la modulistica è stata semplificata accorpando alcuni quadri. La scadenza per l'invio è fissata al 20 luglio 2007. **(Comitato centrale Albo nazionale autotrasportatori, Delibere del 20/04/2007, G.U. n.109 del 12/05/2007 S.O. n.112)**

Differenza tra agente di commercio e incaricato alle vendite

L'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita. Pertanto, il venditore può legittimamente essere inquadrato quale incaricato abituale alla vendita, senza la necessità di ricorrere ad un contratto di agenzia, con conseguente obbligo di versamento contributivo alla Gestione separata Inps. **(Ministero Lavoro, Interpello n.16, 11/05/2007)**

Antiriciclaggio: esonero dall'archivio unico per dichiarazioni e pagamenti telematici

A partire dal 25 maggio 2007 sono scattate le incombenze in merito alla identificazione dei clienti, all'attivazione dell'archivio unico e alla segnalazione di operazioni sospette per tributaristi e centri elaborazione dati. Tale data è di rilievo anche per gli altri professionisti economici contabili iscritti negli albi professionali: infatti, sono venuti meno gli obblighi di registrazione in archivio unico della redazione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quello di trascrizione nell'archivio dei pagamenti F24 telematici in nome e per conto dei clienti per importi cumulativamente superiori a € 12.500, fermo restando però l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. **(Ministero Finanze, Decreto n.60 del 10/04/2007, G.U. n.107 del 10/05/2007)**

IVA E LOCAZIONI

Vale il comportamento concludente supportato dal ravvedimento operoso

Come noto, il regime Iva delle locazioni di fabbricati ha subito un completo *restyling* a seguito dell'emanazione del D.L. n.223/06, convertito – con modificazioni – dalla L. n.248 del 4 agosto 2006.

In breve, il nuovo regime prevede un generalizzato meccanismo di esenzione per le locazioni abitative e commerciali, salvo, solo per queste ultime, la possibilità di optare per l'applicazione del tributo quando il conduttore detrae l'imposta e, invece, l'obbligo di applicazione dell'Iva quando il conduttore non detrae o detrae in misura non superiore al 25%.

Tale mutamento doveva applicarsi anche ai contratti di locazione già in essere, con la conseguenza che, in mancanza di specifica scelta, si rendeva applicabile il nuovo regime obbligatorio previsto per legge.

L'opzione doveva essere manifestata con apposita segnalazione (coincidente con la registrazione del contratto) da inviare in forma telematica all'Agenzia delle Entrate secondo le prescrizioni dell'art.35, co.10-*quinquies* del D.L. n.223/06.

Può essere capitato, tuttavia, che alcuni contribuenti non avessero manifestato l'opzione per l'applicazione dell'Iva, pur continuando ad emettere fatture gravate dal tributo; si poneva in tal caso il dubbio se, in mancanza di scelta, potesse prevalere il comportamento concludente del contribuente oppure si dovesse applicare il regime legale previsto dalla norma.

Tale dubbio è stato dissipato dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.114 del 24 maggio 2007, ove è stato dato risalto al comportamento materialmente tenuto dal contribuente, seguito dall'applicazione del ravvedimento operoso (meccanismo che consente di rimediare ad errori od omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili a regime).

Ovviamente, per attivare il ravvedimento è richiesto che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche con le quali sia già stata constatata l'omissione.

Le medesime conclusioni dovrebbero poter essere applicate anche ai contratti di locazioni stipulati ex novo, pur se nel documento di prassi non vi è alcuna indicazione in merito.

CASO	<ul style="list-style-type: none">▪ contratto di locazione commerciale già in essere dal 2005, con conduttore che detrae l'imposta nei modi ordinari;▪ applicazione dell'Iva sui canoni anche dopo il 4 luglio 2006;▪ mancata esplicitazione dell'opzione per l'assoggettamento a tributo.
RIMEDI	<ol style="list-style-type: none">1. registrazione telematica tardiva del contratto con l'esplicitazione dell'opzione per l'applicazione dell'Iva;2. versamento dell'imposta di registro (1%) relativa al periodo dal 04.07.2006 alla scadenza della annualità, maggiorata degli interessi giornalieri conteggiati al tasso annuo del 2,5% dal 18.12.2006 al giorno di perfezionamento del ravvedimento operoso;
	<ol style="list-style-type: none">3. versamento della sanzione ridotta per omessa registrazione del contratto, computata come segue:<ul style="list-style-type: none">- 15% dell'imposta dovuta se il ravvedimento è perfezionato entro 90 giorni dalla scadenza originaria;- 24% dell'imposta dovuta se il ravvedimento è perfezionato oltre i 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza originaria.
EFFETTI	L'applicazione dell'Iva sulle fatture per canoni è correttamente applicata dal proprietario e detraibile, secondo legge, dal conduttore.

CONDOMINI – NESSUNA RITENUTA SE L'AMMINISTRATORE È UNA SOCIETÀ

Con la R.M. n.99 del 15 maggio 2007 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi erogati ad **amministratori di condominio organizzati in forma societaria** (modalità consentita alle persone giuridiche dalla Cassazione), non scontano ritenuta; infatti:

- **NON** si applica la ritenuta del **20%** prevista dall'articolo per le attività professionali, in quanto detta forma di prelievo alla fonte è espressamente esclusa quando il percettore delle somme è soggetto esercente attività d'impresa;
- **NON** si applica la ritenuta del **4%** prevista dalla Finanziaria 2007, in quanto riservata alle sole prestazioni d'opera, di appalto e prestazioni occasionali (l'amministrazione del condominio è invece un mandato, forma contrattuale diversa dalla precedente).

Quando applicare la ritenuta del 4%?

Alla luce delle recenti pronunce ministeriali è quindi importante riepilogare quando il condominio deve applicare la nuova **ritenuta del 4%** sui compensi erogati:

Caratteristiche della prestazione	ritenuta 4%	Note
Contratto di appalto	SI	
Prestazione d'opera	SI	
Prestazione occasionale	SI	
Prestazione resa da professionisti	NO	Si applica la ritenuta al 20%
Amministratore persona giuridica	NO	Nessuna ritenuta
Amministratore società tra professionisti	NO	Sai applica ritenuta del 20%
Prestazione resa da contribuenti in regime di neoattività	NO	Nessuna ritenuta
Prestazione resa da contribuenti in regime di attività marginali	NO	Nessuna ritenuta
Fornitura di beni con posa in opera	NO	Se prestazione di servizi è accessoria rispetto alla cessione del bene
Contratto di assicurazione	NO	
Contratto di somministrazione	NO	
Contratto di deposito	NO	
Contratto di trasporto	NO	